

Penale Sent. Sez. 5 Num. 31522 Anno 2026
Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO
Relatore: FRAU CARLA ADRIANA FIAMMETTA
Data Udienza: 10/07/2026

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

Canale Carmine nato a Pagani il 26/02/1980

Carusone Carmine nato a Nocera Inferiore il 25/04/1990

Carusone Paola nata a Nocera Inferiore il 23/08/1985

Duca Salvatore nato a Cava de' Tirreni il 06/07/1973

avverso la sentenza del 14/04/2026 della Corte d'appello di Salerno

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carla Adriana Fiammetta Frau;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Maria Francesca Loy che chiesto l'accoglimento sul motivo n.5 e il rigetto
nel resto;

Lette le memorie conclusive della parte civile che ha chiesto dichiararsi
l'inammissibilità del ricorso e il riconoscimento delle spese.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14 aprile 2026, la Corte d'appello di Salerno ha condannato Carmine Carusone, Paola Carusone, Carmine Canale e Salvatore Duca alla pena di anni tre di reclusione ciascuno, per due fattispecie di bancarotta, patrimoniale e documentale.

La vicenda è connessa al fallimento, intervenuto in data 15 novembre 2019, della G.N. World Trade srl, società che era stata amministrata a vario titolo dai ricorrenti e che, nel 2018, aveva ceduto sostanzialmente l'intera attività (l'esercizio di un centro commerciale) alla Dac srl, che faceva capo al Carusone e al Canale. La cessione era stata contestata come una distrazione fraudolenta e, parallelamente, era stata contestata una bancarotta documentale per tenuta infedele delle scritture.

In primo grado il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza del 23 maggio 2025, aveva assolto tutti gli imputati, ad eccezione del Duca per il quale aveva riqualficato la bancarotta fraudolenta di cui al capo A nella fattispecie di cui all'art.220 l.fall. e lo aveva condannato ad una pena modesta.

La Corte d'appello, su impugnazione del Pubblico ministero, ha ribaltato il giudizio, condannando tutti gli imputati in relazione alle contestazioni originarie.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Carmine Carusone, Paola Carusone, Carmine Canale e Salvatore Duca per mezzo del comune difensore di fiducia, articolando distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge processuale con riferimento all'art.603, comma 3-*bis*, cod.proc.pen. in quanto il Giudice dell'impugnazione, pur avendo ribaltato il giudizio assolutorio di primo grado, non ha proceduto a rinnovazione istruttoria, non provvedendo a risentire il curatore o gli stessi imputati.

2.2. Il secondo motivo deduce vizi della motivazione e di violazione di legge con riferimento al calcolo della pena atteso che, bilanciando le attenuanti generiche con la continuazione fallimentare di cui all'art.219, comma 2, lett.a, del r.d. n.267 del 1942, avrebbe errato e dato luogo ad un vizio logico.

2.3. Il terzo motivo deduce un vizio logico della motivazione. Vi sarebbe infatti contraddizione interna nel valutare come gravemente fraudolento il disegno ordito dai ricorrenti e poi applicare circostanze attenuanti generiche.

2.4. Il quarto motivo deduce vizio della motivazione e di violazione di legge con riferimento alla bancarotta distrattiva, in relazione all'art. 216 r.d. n.267 del 1942, del quale difetterebbero e non sarebbero adeguatamente motivati gli elementi costitutivi.

Quanto all'elemento oggettivo, il giudice avrebbe ritenuto incongruo il valore della cessione del ramo d'azienda in via del tutto apodittica, senza approfondire l'effettiva situazione patrimoniale.

Quanto al dolo della fattispecie, lo avrebbe evinto dal carattere (ritenuto) fraudolento dell'operazione, quindi da meri dati oggettivi, senza un reale approfondimento sull'elemento soggettivo.

2.4. Il quinto motivo deduce vizi della motivazione e di violazione di legge in relazione all'art. 216 r.d. n.267 del 1942, con riferimento alla bancarotta documentale. Il giudice avrebbe desunto il dolo della fattispecie solo dal carattere fraudolento dell'operazione al cui mascheramento sarebbe stata «tatticamente» diretta la sparizione delle scritture, senza argomentare in concreto sulla sussistenza dell'elemento soggettivo.

3. Sono pervenute in Cancelleria conclusioni scritte della parte civile con cui si chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. Occorre premettere che le Sezioni unite della Corte hanno evidenziato come per il giudice di appello s'imponga un obbligo di motivazione rinforzata tutte le volte in cui ritiene di ribaltare la decisione del giudice di primo grado, sia assolutoria che di condanna. Tale principio è ormai consolidato ed è parte integrante dell'ordinamento giuridico vivente, in quanto il giudice deve indicare le ragioni per cui una determinata prova assuma una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado (per tutte Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272480; ma anche Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, in motivazione; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679).

Assolvere l'obbligo di motivazione rafforzata significa: a) dimostrare di avere compiuto un'analisi stringente, approfondita, piena del provvedimento impugnato; b) spiegare, anche in ragione dei motivi di impugnazione e del perimetro cognitivo devoluto, perché non si è condiviso il *decisum*; c) chiarire quali sono le ragioni fondanti - a livello logico e probatorio - la nuova decisione assunta (Sez. 6, n. 1129 del 16/10/2025, dep. 2026, Rv. 289123 - 02).

Il giudice dell'appello non può, pertanto, limitarsi a sovrapporre una propria diversa valutazione del materiale istruttorio, ma deve partire dalla sentenza di primo grado, per verificare se abbia esaminato esaustivamente il materiale probatorio e per confutare il precedente convincimento; solo all'esito di tale percorso può e deve motivare il proprio convincimento.

Inoltre, l'art.603, comma 1, cod.proc.pen prevede che quando una parte [...] ha chiesto la riassunzione di prove già assunte in primo grado [...], il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In tema di rinnovazione istruttoria, il giudice di appello che, nel riformare una decisione assolutoria impugnata dal pubblico ministero, pronunzia sentenza di condanna in ragione di una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, [...] è tenuto a procedere alla loro rinnovazione integrale (Sez. 3, n. 37338 del 08/10/2025, C., Rv. 288892 - 01).

2.1. Ciò premesso, si osserva che nella presente vicenda procedimentale, la sentenza di primo grado aveva motivato il proprio giudizio assolutorio per tutti, tranne che per il Duca, ritenuto responsabile del reato di cui al capo A), ma previa rivalutazione nella meno grave fattispecie di cui all'art.220 l.fall.

Dopo aver ricostruito la vicenda in fatto, aveva ritenuto che non si fosse formata la prova in relazione agli elementi costitutivi delle fattispecie ipotizzate a carico degli imputati.

La Corte d'appello, dopo aver ricostruito la vicenda patrimoniale relativa alla cessione del ramo d'azienda, il carattere distrattivo della medesima e la sussistenza di un complessivo disegno fraudolento, imputa la medesima, quasi cumulativamente, agli imputati. Non solo il Giudice dell'appello non confuta gli argomenti che, sotto il profilo soggettivo, avevano indotto il primo giudice ad assolvere; neppure esamina nel dettaglio la posizione di ciascuno dei quattro imputati per verificare se, in capo a ciascuno di essi, possa sostenersi la sussistenza del dolo della fattispecie.

In ordine alla bancarotta documentale la sentenza si limita a evidenziare che le scritture erano state «tatticamente fatte sparire», senza nulla aggiungere in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie, senza dunque spiegare quale tipo di condotta si sia ritenuta consumata, attraverso quale elemento psicologico e ad opera di chi.

La motivazione svolta dalla Corte territoriale, pertanto, non solo non risulta «rafforzata» a fronte di un precedente giudizio assolutorio, ma risulta anche, per sé, gravemente carente.

Alla luce dei principi di diritto e delle valutazioni che si sono esposti, il ricorso va accolto e la sentenza va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Salerno, per nuovo giudizio.

2.2. Gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti. Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, la sussistenza e gravità del disegno fraudolento, il carattere distrattivo della cessione d'azienda e l'elemento soggettivo delle due fattispecie contestate, restano del tutto impregiudicate le nuove valutazioni del

giudice del rinvio che, fermo restando il principio di diritto fissato al punto che precede, potrà liberamente determinarsi, salvo a fornire adeguata motivazione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Salerno. Spese di parte civile al definitivo.

Così è deciso, 10/07/2026

Il Consigliere estensore
Carla Adriana Fiammetta Frau

Il Presidente
Enrico Vittorio Stanislao Scarlini